



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

SETTORE TECNICO URBANISTICA

Via G.Mazzini n.1 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 1946000
P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it



ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL Settore 4 Urbanistica

OGGETTO:RIMOZIONE DELLE OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO E RIPRISTINO DEI LUOGHI IN C.DA CAGNANÒ N.19

ORDINANZA N. 4

Lì: 24.06.2024

Ditta obbligata proprietaria dell'immobile:

- **MUNE Maurizio** nato a () il - c.f.
residente in () via

Il Responsabile

Settore Tecnico Urbanistica

- **Vista la Determina Sindacale n. 06 del 16/03/2024** con cui sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 51, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142 e ss.mm.ii., all'Ing. Ivan Joseph DUCA ;

Preso atto:

- Del **Verbale di Accertamento Tecnico del 29/05/2024**, agli atti del Comune in data 03/06/2024 al n. 7860 di Prot., redatto dal **Geom. Basilio PIZZUTO**– Funzionario Istruttore Tecnico Direttivo del Comune di Naso, inerente il sopralluogo eseguito in pari data alla presenza continuativa dei Signori:
 - **Isp. Capo EMANUELE Francesco** del locale Corpo di Polizia Municipale:
 - **Isp. Capo TRIPICIANO Antonino** del locale Corpo di Polizia Municipale:
 - **Sig. MUNE Vittorio** nato il ivi residente in , qualificatosi come incaricato e parente (Zio) del proprietario;

DATO ATTO che in sede di sopralluogo è stato possibile accertare :

- 1) Che Il fabbricato, ubicato nella C.da Cagnanò al civico n. 19 ed annotato in catasto nel Foglio di Mappa n.23 particella n. 573 sub 5 –Catg. A/4, si presenta privo del tetto di copertura. Il Sig. Mune Vittorio riferisce: a) che il tetto di copertura dei locali a Piano terra era costituito da una struttura in legno e soprastante manto di tegole; b)

che il locale legnaia era anch'esso dotato di copertura con travi in legno ancora in sito e soprastante manto di tegole recentemente rimosso;

- 2) La realizzazione su tratti della muratura portante (questa costituita da elementi lapidei di tipo tufaceo) di cordoli di coronamento in conglomerato cementizio armato aventi una sezione di cm 60x25 circa e lunghezza di circa ml. 4,30 cadauno . In un tratto di muratura -lato strada- risulta approntata la sola carpenteria in legno;
- 3) la realizzazione di un varco di passaggio in un tratto di muratura portante del fabbricato in questione, questa costituita sempre da elementi lapidei di tipo tufaceo, avente uno spessore di cm.60 una larghezza di cm. 92 circa ed un'altezza di ml. 2,20 circa al netto della riquadratura degli spigoli costituita da getto in conglomerato cementizio semplice ;
- 4) La realizzazione di due tratti di muratura con laterizi forati, poste alle estremità dell'immobile in questione sull'estradosso dei cordoli di coronamento descritti al punto n.2. Dette murature a forma triangolare hanno una lunghezza di ml. 4,00 circa ed un'altezza al vertice di ml. 1,00 circa;
- 5) La sistemazione dell'area esterna limitrofa al fabbricato mediante la realizzazione di un modesto battuto cementizio e scalinata in cemento;

Accertato che:

- nei confronti del proprietario, come sopra generalizzato, non risulta inoltrata alcuna comunicazione/segnalazione o richiesta di titolo abilitativo per la realizzazione delle opere descritte ai superiori punti 2,3, 4 e 5;
- il Sig. MUNE Vittorio (come sopra qualificatori) ha riferito che: i lavori svolti hanno avuto inizio circa 20 giorni or sono , senza saperne indicare il nominativo dell'esecutore dei lavori stessi;
- non vi erano in corso attività lavorative nonostante il fabbricato sia interessato dalla presenza di cantiere edile (Ponteggi, carpenteria, cumuli di sfabbricidi etc.);
- Dall'esame della documentazione inerente il profilo **Urbanistico**, il fabbricato oggetto degli interventi sopra descritti ricade:
 - a) nel **Foglio di mappa** n.23 con la particella n. 573 sub 5 – Catg. A4
 - b) Nella **Zona territoriale omogenea "E" Agricola** del Piano di Fabbricazione approvato con DA n. 190 del 13/11/1979;
 - c) **"All'interno della perimetrazione del centro abitato"** così come individuato con la deliberazione di Giunta Municipale n. 60 del 04/02/1993 in attuazione dell'art. 4 del Codice della strada (D. Lgs. n. 285/1992);
 - d) in area geo-referenziata secondo le seguenti coordinate (WGS84): latitudine: 38°06'45.3"N (38.112585) - longitudine: 14°46'14.1"E (14.770591);
 - e) **in area di vincolo Idrogeologico e sismico;**

Considerato che:

- le opere come sopra accertate al punto n. 2 ,3 e 4 , sono da ritenersi realizzate : a) in assenza di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) in base a ciò che emerge all'atto del sopralluogo; b) in assenza di Denuncia delle opere in zona sismica ed Autorizzazione all'inizio dei Lavori di cui agli artt. n.65 e 94 del D.P.R. n. 380/2002 come recepito in Sicilia con la L.R. n..16/2016;
- Le opere come sopra accertate al punto n.5 se pur rientrante nella casistica dell'Edilizia Libera sono prive di preventivo Nulla Osta sul Vincolo Idrogeologico.
- in applicazione dell'art. 37 comma 6^a del D.P.R. n. 380/2001 si ritiene dover applicare la procedura contemplata all'art. 31 comma 2 del DPR n. 380/2001, stante la tipologia delle opere poste in assenza della preventiva

autorizzazione sismica, ingiungendo, quindi, al proprietario e/o responsabile dell'abuso la rimozione delle opere abusivamente realizzate per le quali si ritiene disporre la loro rimozione e messa in pristino dello stato dei luoghi;

Rappresentato che:

- ai sensi del successivo **comma 3** dell'art. **31** del medesimo Decreto, nel caso che il responsabile dell'abuso non provveda alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi nel **termine di novanta giorni dall'ingiunzione**, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita;
- L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
- L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, **irroga una sanzione amministrativa pecuniaria** di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.
- La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
(*comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis), legge n. 164 del 2014*);

Ravvisata:

- La necessità di procedere all'emissione di **ordinanza di rimozione dei manufatti e rimessa in pristino dei luoghi** ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e sm;

Visti:

- Il Regolamento edilizio Comunale vigente;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- La Legge Regionale n.16 del 10/08/2016 e ss.mm.ii.
- La legge Regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii.

ORDINA

Ai Sigg. :

- **MUNE Maurizio nato a** () **il** - c.f.
residente in () **via**

nella qualità di proprietario e responsabile dell'esecuzione delle opere abusivamente realizzate, il divieto dell'esecuzione di eventuali nuovi lavori nell'immobile di che trattasi, per il quale risulta accertato non essere interessato da lavori in corso.

Contestualmente con il presente atto:

INGIUNGE

- Al proprietario e Responsabile dell'abuso **la rimozione delle opere abusivamente realizzate come meglio descritte al punto 2) , 3), 4) nonché quella descritte al punto n. 5) poiché se pur rientrante nella casistica delle attività di edilizia libera e priva di preventivo Nulla Osta Forestale sul vincolo idrogeologico**, e la messa in pristino dello stato dei luoghi entro **giorni 90 (novanta)** dalla notifica della presente ordinanza, con avvertenza che, in caso di inottemperanza, si procederà ai sensi di legge;

AVVERTE CHE:

- fino alla scadenza del termine suddetto o, comunque, fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, potrà inoltrare istanza ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, sempre che gli interventi abusivamente eseguiti risultino conformi agli strumenti generali o di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.

- Constatata l'inottemperanza, sarà adottato provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima;

- l'area di sedime da acquisire ai sensi del 3° comma dell'art.31 del DPR n.380/2001 come recepito in Sicilia con la L.R. n.16/2016, sarà pari complessivi a mq 10,00 coincidente con la corte del fabbricato principale ossia part.lla n. 573 sub 5 del Fg. n. 23 quindi inferiore a 10 volte la superficie dell'immobile oggetto dell'intervento pari mq 78,00 circa; _

DISPONE

- 1) La notifica della presente ordinanza ai soggetti direttamente interessati nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, come qui di seguito elencati:

Proprietaria, committente e responsabile dell'abuso:

- **MUNE Maurizio** nato a () il () - c.f. ()
residente in () via ()

- 2) Che il **Corpo di Polizia Municipale** provveda a segnalare l'avvenuta o meno ottemperanza alla presente ordinanza.

- 3) Il pagamento a carico **del Sig. MUNE Maurizio** della somma di **€ 10,70** a titolo di rimborso spese di notifica del presente atto da effettuarsi in favore del Comune di Naso sul c.c./p. n. 14068985 o tramite bonifico bancario codice Iban n. IT16U0760103200001048542557 intestato a: "Servizio di tesoreria del Comune di Naso" Causale "Rimborso costi di notifica"

Avverso il suddetto provvedimento la ditta interessata potrà presentare, entro 60 giorni dalla notifica della superiore ordinanza, ricorso al T.A.R. ed entro 120 gg. ricorso al Presidente della Regione.

Ai fini dell'avvio del predetto procedimento, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n.7/2019 e smi, la presente sarà trasmessa, mediante comunicazione personale, anche ai soggetti che, per legge, debbono intervenire, qui di seguito elencati:

- Al Signor **Sindaco di Naso**
SEDE;
- Alla **Procura della Repubblica di Patti**
Via Molino Croce PATTI (ME);
- Al **Corpo di Polizia Municipale**
SEDE;
- All'**Ufficio del Genio Civile**
Via dei Mille, 272 – 98123 MESSINA;
- All' **Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina**
Via Tommaso Cannizzaro, 88 – 98100 MESSINA;

I soggetti sopraelencati possono prendere visione degli atti e presentare memorie scritte e documenti, entro il termine di gg. 30 dalla notifica della presente, che l'Amministrazione valuterà dove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Viene, inoltre, indicato quanto segue:

- Amministrazione Comunale competente: **Comune di Naso;**
- Oggetto del procedimento: **Rimozione di opere abusive e rimessa in pristino dei luoghi;**
- Ufficio competente del procedimento: **Settore Tecnico Urbanistica;**
- Responsabile del Procedimento: **Geom. Basilio PIZZUTO**
- Responsabile del Provvedimento: **Ing. Ivan Joseph DUCA;**

- Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: **Ufficio Urbanistica** nei giorni da Lunedì al Venerdì **dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore 15:30 alle 17:30**

Il Responsabile
Settore Tecnico Urbanistica
F.to **(Ing. Ivan Joseph DUCA – Ph D.)**

*Firma autografa omessa sulla stampa meccanografica, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993.
Originale firmato e custodito agli atti di questo Comune.*